

# Commissione per l’Innovazione Didattica

## OBIETTIVI DI FONDO DELLA RIFORMA

- 1) *Riduzione e razionalizzazione della Offerta Formativa (riduzione del numero dei Corsi offerti e razionalizzazione dei percorsi in coerenza con gli sbocchi attesi);*
- 2) *Diminuzione della frammentazione del percorso formativo (riduzione dei corsi e degli esami, miglior coordinamento didattico).*

### Raccomandazioni importanti per la formulazione degli ordinamenti (sintesi doc. CUN)

L’ordinamento deve risultare chiaro nella descrizione degli obiettivi formativi e la scelta dei CFU attribuiti agli ambiti deve essere coerente con tali obiettivi, rendere riconoscibile il percorso formativo proposto e non lasciare eccessivi margini di indeterminazione.

#### *Denominazione dei corsi di studio*

La denominazione del corso di studio deve essere chiara e comprensibile allo studente, non deve essere fuorviante o ingannevole e non richiamarsi a parole chiave di classi diverse rispetto a quella del corso di studio.

#### *Adempimenti previsti*

Sono necessarie le seguenti informazioni:

- facoltà o struttura didattica proponente e data della relativa delibera;
- data della delibera del Senato accademico; (*a cura degli uffici*)
- data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale; (*deve essere precedente alla data della delibera di facoltà*)
- le motivazioni che stanno alla base della trasformazione e dell’eventuale accorpamento di corsi già inseriti, ovvero che stanno alla base della progettata innovazione e della eventuale sostituzione;
- **per le istituzioni di nuovi corsi**, una sintesi del parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento,; (*a cura degli uffici*)
- una breve sintesi della relazione tecnica del Nucleo di valutazione d’Ateneo. (*a cura del Nucleo*)

#### *Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi (D.M. 16.03.2007 sulle Classi, Art. 3, comma 7)*

Gli obiettivi formativi di un determinato corso di studio si compongono di:

- a) Gli *obiettivi formativi qualificanti*, contenuti nei Decreti Ministeriali, sono automaticamente riportati nell’ordinamento.
- b) Gli *obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi* sono formulati dagli Atenei:
  - descrivendo il corso di studio, il percorso formativo e gli *obiettivi formativi specifici*, **evitando tassativamente di riprodurre o parafrasare** gli *obiettivi formativi qualificanti* presenti nelle declaratorie delle classi;
  - indicando i risultati di apprendimento attesi, con riferimento ai **descrittori di Dublino** (vedi oltre). Per ogni descrittore si deve fornire la descrizione delle modalità e degli strumenti con cui i risultati sono conseguiti e verificati;
  - indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT.

# Commissione per l’Innovazione Didattica

*Conoscenze richieste per l’accesso (D.M. 270/04, art 6, commi 1, 2, Legge 19.11.1990, n. 341, art. 11)*

Queste saranno formulate in termini generali e dovranno definire le competenze e il grado di approfondimento che lo studente deve possedere per potersi inserire e progredire con successo nel corso di studio.

## ***Coerenza interna del corso***

Il Corso di studio dovrà presentare coerenza tra tutti i suoi diversi elementi costitutivi:

- denominazione;
- obiettivi formativi qualificanti;
- obiettivi formativi specifici e attività formative;
- attività formative indispensabili;
- sbocchi occupazionali e professionali.

***Istituzione di più corsi della medesima classe (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 1, comma 2)***

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN.

***Istituzione di Corsi Interclasse (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 1, comma 3)***

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1

Le ragioni che inducono a istituire un corso come appartenente a due classi devono risultare chiare e convincenti.

***Attribuzione dei crediti alle attività formative (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 3, comma 2)***

D.M. 26 luglio 2007, punto 2.1.

Sarà garantita la possibilità di formulare gli **ordinamenti nella modalità “a intervalli di CFU”** per tutte le attività formative, comprese quelle di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 10, comma 5, del D.M. 270/04. Gli intervalli devono essere di ampiezza non eccessiva e coerente con gli obiettivi formativi. **Non sono ammessi intervalli ma valori precisi e interi nei regolamenti didattici di corso di studio e per ciascun curriculum.**

Le attività di tipo b), ricomprendono quelle che precedentemente erano state collegate agli **“ambiti di sede”**; questi ultimi pertanto non hanno più motivo di essere previsti.

**L’ampiezza di ciascun intervallo di crediti non deve essere così ampio da rendere poco comprensibile e di difficile valutazione il significato culturale del percorso formativo e la figura professionale che ne deriva.**

È peraltro necessario che intervalli di crediti molto ampi siano adeguatamente motivati dagli Atenei.

***Attività formative affini o integrative (D.M. 16.3.2007 sulle Classi, Art. 3, c. 2)- D.M. 26.7.2007, punto 2.1.***

Possono far parte delle attività affini o integrative tutte le attività formative relative a SSD non previsti nel D.M. per le attività di base e/o caratterizzanti. Qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione.

# Commissione per l’Innovazione Didattica

**Attività formative a scelta dello studente (D.M. 16.3. 2007, Art. 3, c.5) - D.M. 26.7.2007, punto 3 lettera (n)**

Non sono ammissibili interpretazioni limitative o riduttive delle norme, in particolare dell’art.10, c.5/a) D.M. n. 270/04, dove si prevede che le attività a scelta degli studenti siano scelte autonomamente.

**I CFU minimi a scelta dello studente sono fissati dai D.M. nella misura di 12 CFU e 8 CFU per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale rispettivamente.**

Si suggerisce di considerare ammissibili incrementi massimi non superiori al 50% dei minimi previsti dalla norma per i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Incrementi superiori vanno adeguatamente motivati.

**Attività formative relative alla preparazione della prova finale (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Art. 10, c. 5)**

D.M. 26 luglio 2007, punto 3 lettera (i)

Alla prova finale della laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità. Ad essa va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per la laurea magistrale i CFU da attribuire siano notevolmente superiori a quelli previsti per la laurea.

**Attività formative di tirocinio (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, Art. 10, comma 5)**

La presenza di curricula molto differenziati tra loro all’interno di uno stesso corso di studio, con carattere rispettivamente professionalizzante o non professionalizzante, comporta la necessità di attribuire alle attività di tirocinio intervalli di crediti oscillanti tra zero e un massimo molto elevato.

**Massimo numero di crediti riconoscibili (D.M. 16 marzo 2007 sulle Classi, Art. 4 comma 3)**

Sebbene il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse sia stato limitato dalla norma a 60 CFU per tutti i corsi di laurea e a 40 CFU per tutti quelli di Laurea Magistrale, sarebbe opportuno che gli Atenei valutassero l’opportunità di stabilire nell’ordinamento didattico dei propri corsi di studio limiti inferiori, differenziati in base alle classi.

## **DESCRITTORI DEL TITOLO DI STUDIO**

La costituzione dell’Area Europea dell’Istruzione Superiore (EHEA, European Higher Education Area) nell’ambito del “processo di Bologna” comporta la definizione dell’ordinamento didattico in termini di apprendimento dello studente, anziché in termini di insegnamento dei docenti.

I descrittori hanno tale funzione ed il seguente significato:

- sono enunciazioni generali dei risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto il titolo di studio;
- il conferimento di un titolo di studio certifica che sono stati conseguiti i risultati di apprendimento attesi (*learning outcomes*) indicati nei descrittori; pertanto la descrizione dell’ordinamento deve indicare le modalità con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti e verificati;
- i “descrittori di Dublino” sono cinque descrittori tra loro correlati e differenziati per ciclo di formazione.

# Commissione per l’Innovazione Didattica

**Descrittori per il primo ciclo** - I titoli finali di primo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

1) *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)* in studi post secondari, ad un livello che includa la conoscenza di temi d'avanguardia nel proprio campo di studi.

2) *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)* in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro, con competenze adeguate sia per ideare e sostenere argomentazioni che per risolvere problemi nel proprio campo di studi.

3) *Autonomia di giudizio (making judgements)*. I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed interpretare i dati utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione sui connessi temi sociali, scientifici o etici

4) *Abilità comunicative (communication skills)* I laureati devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a specialisti e non.

5) *Capacità di apprendimento (learning skills)*. I laureati devono aver sviluppato quelle capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.

**Descrittori per il secondo ciclo** - I titoli finali di secondo ciclo possono essere conferiti a studenti che abbiano conseguito le conoscenze, le capacità e le abilità sotto descritte.

1. *Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)* che estendono e/o rafforzano quelle associate al primo ciclo e consentono di elaborare e/o applicare idee originali, spesso in un contesto di ricerca.

2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)* e abilità nel risolvere problemi a tematiche nuove o non familiari, inserite in contesti più ampi (o interdisciplinari).

3. *Autonomia di giudizio (making judgements)*. I laureati devono avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire la complessità, nonché di formulare giudizi sulla base di informazioni limitate o incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle loro conoscenze e giudizi.

4. *Abilità comunicative (communication skills)*. I laureati devono essere saper comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le loro conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti.

5. *Capacità di apprendimento (learning skills)*, che consentano loro di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo.